



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana Roma Capitale

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE
2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

Approvato con Delibera di C.C. n. 45 del 27/09/2023



Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria	3
Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente..	3
Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze	4
Art. 5 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	5
Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....	6
Art. 7 - Norma di rinvio.....	6
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali	6



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria (scadenza termine di pagamento dell'avviso ordinario o scadenza del termine per il pagamento del tributo in autoliquidazione), di emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 500,00.
2. In caso di un'attività neocostituita (nuova apertura in CCIAA), e quindi ancora in fase di attivazione, la stessa si considererà regolare solo dal momento della presentazione delle relative dichiarazioni ai fini dei tributi locali (es. dichiarazione iscrizione tari) che, pertanto, dovranno essere trasmesse contestualmente alla presentazione della domanda e/o istanza per il rilascio di licenze, autorizzazioni e/o concessioni.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per tutte quelle attività già costituite ed attive che non abbiano mai avviato un'attività o un'unità locale nel territorio del comune di Tivoli.
4. Nel caso di affitto e/o voltura di licenza, autorizzazione e/o concessione è ritenuto soggetto istante, ai sensi del c. 1 del presente articolo, anche il precedente concessionario della licenza/autorizzazione/concessione.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali e/o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi o volture. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, l'Ente invia all'interessato una comunicazione con la richiesta di regolarizzazione della propria posizione tributaria, da sanare entro il termine di 60 giorni dall'invio della comunicazione (inviata sia a mezzo pec, AR, posta ordinaria o Piattaforma notifiche digitali). Entro tale termine, l'interessato può eventualmente fare richiesta di pagamento rateizzato.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo concede la ripartizione del pagamento degli importi dovuti, secondo lo schema di seguito indicato, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate:

Debito Complessivo insoluto	N. max rate	Importo Rata minima
Fino ad € 500,00	Non rateizzabile	-----
Da € 500,01 ad € 10.000,00	12	€ 150,00
Da € 10.000,01 ad € 20.000,00	24	
Superiori ad € 20.000,01	36	

Non sarà possibile rateizzare il dovuto dell'annualità corrente ed inoltre il rilascio del provvedimento di rateizzazione è subordinato al versamento della prima rata, nonché al saldo del dovuto dell'annualità corrente già scaduta alla data della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ufficio o alla data di richiesta di rilascio della licenza, autorizzazione, concessione e relativo rinnovo o voltura da parte dell'Utente.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, entro 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
- Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Settore Attività Produttive procederà alla revoca della licenza/dell'autorizzazione/Concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA;
4. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di due rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento e non potrà più essere concessa ulteriore rateizzazione salvo il caso in cui provveda al saldo di tutte le rate scadute della precedente rateizzazione prima che intervenga l'adozione del provvedimento di revoca; in tale ipotesi la rateizzazione precedentemente concessa al contribuente proseguirà con il decorso del relativo piano.
5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica sarà effettuata, dall'Ufficio tributi, sulla base dei dati e delle informazioni risultanti alla data di verifica nell'applicativo web della società concessionaria della riscossione coattiva.
6. In caso di atti consegnati all'Agenzia delle Entrate riscossione, gli stessi dovranno risultare regolari dall'applicativo messo a disposizione dalla stessa. In caso di irregolarità le modalità di pagamento ed eventuali richieste di rateizzazioni restano disciplinate dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di



regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza giornaliera, settimanale e mensile, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.
Al termine della verifica dello stato di irregolarità tributaria trasmetterà l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio e predisporrà quanto necessario per l'invio agli interessati delle lettere di richiesta di regolarizzazione della propria posizione tributaria entro il termine di 60 giorni.
Entro tale termine, l'interessato può eventualmente fare richiesta di pagamento rateizzato.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo concede la ripartizione del pagamento degli importi dovuti, secondo lo schema di seguito indicato, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate:

Debito Complessivo insoluto	N. max rate	Importo Rata minima
Fino ad € 500,00	Non rateizzabile	-----
Da € 500,01 ad € 10.000,00	12	€ 150,00
Da € 10.000,01 ad € 20.000,00	24	
Superiori ad € 20.000,01	36	

Non sarà possibile rateizzare il dovuto dell'annualità corrente ed inoltre il rilascio del provvedimento di rateizzazione è subordinato al versamento della prima rata, nonché al saldo del dovuto dell'annualità corrente già scaduta alla data di richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ufficio o alla data di richiesta di rilascio della licenza, autorizzazione, concessione e relativo rinnovo da parte dell'Utente.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, entro 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Settore Attività Produttive procederà

alla revoca della licenza/dell'autorizzazione/Concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA;

4. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di due rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento e non potrà più essere concessa ulteriore rateizzazione.
5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica sarà effettuata, dall'Ufficio tributi, sulla base dei dati e delle informazioni gli elementi risultanti alla data di verifica nell'apposito applicativo web della società concessionaria della riscossione coattiva.
6. In caso di atti consegnati all'Agenzia delle Entrate riscossione, gli stessi dovranno risultare regolari dall'applicativo messo a disposizione dallo stesso. In caso di irregolarità le modalità di pagamento ed eventuali richieste di rateizzazioni restano disciplinate dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.